



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme
Il CAPO SEGRETERIA
1° Lt. Francesco D'ANTONIO

Al Ministro della difesa

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", di seguito denominato «Codice» e, in particolare:

- l'articolo 821, comma 1, secondo cui gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- l'articolo 1096, comma 1, lettera a), a mente del quale l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, tra l'altro, in relazione al ruolo d'appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti d'imbarco previsti dal medesimo codice;
- l'articolo 1096, comma 3, secondo cui i predetti periodi *"devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale"*;
- l'articolo 1096, comma 4, a mente del quale *"il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego"*;
- l'articolo 1096, comma 5, secondo cui *"il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza"*;
- l'articolo 1096, comma 6, lettera b), a mente del quale *"i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa"*;
- l'articolo 2210-bis, commi 1 e 2, secondo cui *"gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento"* e il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- l'articolo 2212-decies, a mente del quale *"gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri"*;
- l'articolo 2243-quater, commi 1 e 2, secondo cui *"sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza"* e *"a partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento"*;

- VISTA la Tabella 1 di cui all'articolo 1099-*bis*, allegata al Codice, che stabilisce le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, nelle parti in cui prevede i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio, richiesti ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- VISTA la Tabella 2 di cui all'articolo 1136-*bis*, allegata al Codice, che stabilisce le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare, nelle parti in cui prevede i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, richiesti ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- VISTA la Tabella 3 di cui all'articolo 1185-*bis*, allegata al Codice, che stabilisce le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare, nelle parti in cui prevede i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio, richiesti ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- VISTA la Tabella 4 di cui all'articolo 1226-*bis*, allegata al Codice, recante le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 13, laddove è previsto che al fine di accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 ottobre 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 7 e 7-*ter*;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", di seguito denominato «Testo unico», e, in particolare l'articolo 95, comma 1, lettera h), nella parte in cui prevede, tra le attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il potere di emanare direttive in materia di reclutamento, selezione, formazione, addestramento e impiego del personale della Forza armata;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni



regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa", adottato a mente dell'articolo 13 del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere:

- c), n. 1, punto 1.2), laddove, sopprimendo la lettera o) dell'articolo 106 del Testo unico, viene soppressa la Direzione dei lavori e del demanio all'interno del Segretariato generale della difesa;
- g), laddove, introducendo l'articolo 112-*bis* del Testo unico, aggiunge tra gli Uffici centrali, disciplinandone funzioni e responsabilità, l'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio;
- n), laddove, introducendo l'articolo 116-*bis* del Testo unico, aggiunge tra le Direzioni generali, disciplinandone funzioni e responsabilità, la Direzione generale dei lavori;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2024, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 72 del 26 marzo 2013, e, in particolare, l'articolo 40, comma 3, il quale prevede che il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio è ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024, recante "Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, in materia di soppressione della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della Difesa e funzioni, compiti, responsabilità e dotazioni organiche della Direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE);

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, supplemento straordinario n. 3 dell'11 dicembre 2024, afferente l'individuazione degli incarichi equipollenti nei quali gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri posso compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco prescritti, ai fini della valutazione per l'avanzamento, dalle citate Tabelle 1, 2, 3 e 4 al Codice;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 14 maggio 2026, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 14 del 20 maggio 2026, recante modifiche al citato decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024;

- RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento degli incarichi equipollenti previsti dal citato decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024, in ragione delle esigenze di carattere ordinativo-funzionali e di impiego dell'Arma dei carabinieri;
- Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;

DECRETA

ART. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024)

1. Nel capo V del decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024, dopo la sezione II, è inserita la seguente:

«Sezione II-bis

Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri

Articolo 28-bis. *(Incarichi equipollenti a quelli prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).*

1. Ai fini dell'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio indicati dalla Tabella 4, Quadri I (specchio B-bis anno 2024) e IV, allegata al Codice, possono essere compiuti, nei seguenti incarichi equipollenti:

- a) comandante di Nucleo elicotteri Carabinieri;
- b) comandante di Nucleo aeroplani;
- c) incarico presso il Reparto sicurezza del Reggimento Corazzieri;
- d) incarico presso il Reparto carabinieri Presidenza della Repubblica.».

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 1096 del Codice, sono riconosciuti validi ai fini della valutazione per l'avanzamento i periodi che:

- a) anteriormente alla data del presente decreto, sono stati svolti negli incarichi di cui al decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2024;
- b) alla data del presente decreto, sono stati svolti o sono in corso di svolgimento negli incarichi di cui all'articolo 1.

Roma, 27 LUG 2026



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme

IL CAPO SEGRETARIA

1° Lgt. Francesco D'ANTONIO



IL MINISTRO